

Lavoro nero e contratti pirata, i passi avanti del sindacato



*Con la nuova norma
sui contratti leader
le organizzazioni più
rappresentative hanno
il «potere-dovere»
di vigilare sul rispetto
delle regole*

*Ora potranno essere
intentate vertenze o cause
ex articolo 28
anche in assenza
di iscritti. È un'arma
in più, potenzialmente
molto efficace*

ALESSANDRO GENOVESI

■ Mentre il Governo si affannava per far approvare un vero e proprio “scudo” per i committenti della moda in caso di mancati controlli su lavoro nero e sfruttamento nella loro filiera, la mobilitazione congiunta di partiti di opposizione (da Italia Viva ai 5 Stelle, dal Pd a Avs), la forte iniziativa sindacale unitaria dei tessili e della Filctem Cgil in particolare, il sostegno di importanti realtà come il network “abiti puliti” hanno rimesso le cose a posto. Il relatore di maggioranza del disegno di legge per le Pmi ha formalmente chiesto lo stralcio dei vari articoli incriminati per rimandare a un confronto tra imprese e forze sindacali l'eventuale definizione di strumenti, procedure, modelli organizzativi condivisi per prevenire e combattere il lavoro nero (sempre più “etnico”, ma non solo) lungo la filiera. Una vittoria del sindacato, ma anche delle tante imprese serie che sarebbero state danneggiate da una deresponsabilizzazione dei committenti.

Negli stessi giorni un tribunale (il 4 dicembre) sanciva la possibilità dei sindacati firmatari dei cosiddetti “contratti leader” di agire l'articolo 28 dello Statuto Lavoratori per far disapplicare “contratti pirata” che riconoscono meno salario e meno diritti.

Sempre negli appalti privati, sempre lungo la filiera di importanti settori dove man mano che ci si allontana dai com-

mittenti aumentano zone grigie, sfruttamento, bassi salari, orari massacranti.

In questo caso, il merito va al nuovo comma 1-bis dell'articolo 29 del d.lgs. 276/2003, fortemente voluto nel 2024 (legge 56/24) dalla Cgil e imposto a suon di scioperi al governo, dopo i drammatici fatti di Brandizzo, di Esselunga, dei morti in Emilia Romagna e a Palermo (tutti lavoratori in appalto).

Nello specifico il giudice, accogliendo un ricorso della Filcams, ha condannato due imprese per comportamento antisindacale, imponendo di disapplicare i contratti dell'Ugl e di riconoscere a tutti i lavoratori (anche ai non iscritti alla Cgil) le condizioni economiche e normative previste dal Ccnl sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil, verificate come migliori. Un passaggio fondamentale, perché per la prima volta un tribunale afferma che il nuovo comma 1-bis non è solo un parametro comparativo, ma «un vero e proprio vincolo legale sulla corretta regolazione del mercato del lavoro negli appalti», la cui tutela è affidata anche al sindacato firmatario del Ccnl leader.

Secondo il giudice, insomma, il legislatore ha assegnato alla contrattazione leader una funzione reale di contrasto al dumping: ciò comporta l'obbligo di garantire ai lavoratori un trattamento «non inferiore» a quello del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più

rappresentative del settore. E quel Ccnl, chiarisce testualmente la pronuncia, non è un semplice riferimento astratto: «è uno standard minimo legalmente vincolante, che tutela sia l'interesse dei lavoratori sia quello collettivo dell'organizzazione sindacale che presidia il settore».

La nuova norma stabilisce un principio regolatorio di portata generale, che va oltre la condizione soggettiva dei singoli lavoratori e che vale per tutti i settori: le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative hanno il «potere-dovere» di vigilare sul rispetto del nuovo comma 1 bis perché questo conferisce loro uno status, quello di firmatari dei Ccnl leader, riferimento legale minimo per i lavoratori degli appalti. Fino a legittimare il ricorso all'articolo 28 della legge 300/70 per rimuovere eventuali violazioni del nuovo comma 1 bis. Anche in assenza di lavoratori a loro iscritti.

Quante volte molti lavoratori, a cui si applicano “contratti pirata”, non sono nelle condizioni di fare vertenza o di iscriversi alla Cgil perché ricattati, per timore di perdere il posto di lavoro, soprattutto se lavorano negli appalti? Ora questa condizione non impedirà più alle organizzazioni sindacali più rappresentative di intentare vertenze o cause ex articolo 28 anche in assenza di iscritti. È un'arma in più, potenzialmente molto efficace, per sostenere



la battaglia della Cgil contro
dumping contrattuale, concorren-
za sleale, sotto salario.

E ai tanti che provocatoria-
mente chiedono ma a cosa ser-
ve il sindacato, le due vicende
qui raccontate offrono una ri-
sposta chiara e concreta: in un
mondo del lavoro sempre più
ingiusto, frammentato, preca-
rio, il sindacato e l'azione collet-
tiva dei lavoratori servono a di-
fendere diritti e libertà. In mo-
do concreto, non a chiacchiere.

**Cgil Nazionale*